

REGOLAMENTO (CEE) N. 2158/89 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1989

che stabilisce, per il tabacco del raccolto 1988, la produzione effettiva, nonché i prezzi ed i premi da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1251/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2824/88 della Commissione, del 13 settembre 1988, che stabilisce modalità d'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per il settore del tabacco e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1076/78 e (CEE) n. 1726/70⁽³⁾, in particolare l'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 727/70 introduce un regime di quantitativi massimi garantiti; che tale regime prevede tra l'altro che, ove i quantitativi fissati per una varietà o un gruppo di varietà vengano superati, i relativi prezzi e premi devono essere ridotti conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 5 di detto regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2824/88 prevede, per ogni raccolto e anteriormente al 31 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto per ogni varietà o gruppo di varietà di tabacco per cui sia stato fissato un quantitativo massimo garantito, che la Commissione, avvalendosi in particolare dei dati comunicati dagli Stati membri, stabilisca il quantitativo effettivamente prodotto; che, qualora il quantitativo massimo garantito risulti superato, ad ogni superamento dell'1% di detto quantitativo relativamente ad una varietà o gruppo di varietà corrisponde una riduzione dell'1% del prezzo d'intervento e dei relativi premi; che in tal caso il prezzo d'obiettivo viene diminuito di un importo pari a quello della ridu-

zione del premio; che per il raccolto 1988 le riduzioni non possono oltrepassare il 5%;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2268/88 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1252/89⁽⁵⁾, fissa tra l'altro, per il raccolto 1988, i quantitativi massimi garantiti del tabacco in foglio nonché i prezzi e i premi;

considerando che, sulla base dei dati disponibili, i quantitativi effettivamente prodotti con il raccolto 1988 risultano essere quelli di seguito riportati; che i prezzi e i premi applicabili per tale raccolto devono conseguentemente venir adeguati come in appresso indicato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il raccolto 1988, la produzione effettiva di ogni varietà o gruppo di varietà di tabacco e il superamento dei quantitativi massimi garantiti, fissati dal regolamento (CEE) n. 2268/88, sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

2. Per il raccolto 1988, i prezzi d'obiettivo e d'intervento e gli importi del premio concesso agli acquirenti di tabacco in foglia di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 727/70, nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento, da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti, sono indicati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 254 del 14. 9. 1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 17.